



*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

Confronto ex art. 5, comma 3, lettera g) del CCNL sottoscritto l'8 luglio 2019 sui criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso bandito con DDG 1259 del 23/11/2017. Sintesi dei lavori dell'incontro del 31 luglio 2019.

Il giorno 31 luglio 2019, alle ore 14,00, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale per dare avvio al confronto sui criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso bandito con DDG 1259 del 23/11/2017.

Sono presenti per la parte pubblica il Capo Dipartimento dott.ssa Carmela Palumbo e per la parte sindacale FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS – CONFISAL, ANP CIDA e DIRIGENTI SCUOLA-Di.S.Conf.

Le posizioni espresse da ciascuna organizzazione sindacale sono di seguito sintetizzate:

DIRIGENTISCUOLA ritiene che, una volta individuata la regione in base all'ordine di scorrimento della graduatoria nazionale, il criterio di assegnazione della sede debba essere esclusivamente quello del punteggio in graduatoria, senza considerare il curriculum dei vincitori, già oggetto di valutazione dei titoli e dunque incidente sul posizionamento in graduatoria. Si tratterebbe, inoltre, di competenze/esperienze maturate nel ruolo docente non correlate all'esercizio della futura azione dirigenziale. Si attribuirebbe inoltre al direttore dell'USR un potere decisorio non supportato e regolato da elementi conoscitivi concernenti il soggetto immesso nei ruoli.

Propone inoltre un differimento della presa di servizio nel caso in cui, nelle regioni scelte dai candidati in turno di nomina, non vi siano più posti disponibili, con conseguente scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui non dovessero essere coperti i posti disponibili, si procederebbe – a partire dall'ultimo graduato – all'assegnazione della sede, anche d'ufficio, rinunciando alla quale si verrebbe depennati dalla graduatoria.

DIRIGENTISCUOLA chiede poi che venga garantita, ai soggetti beneficiari della legge 104/1992, la scelta prioritaria e in termini assoluti, della regione rispetto a chi non ne beneficia.

Infine, ritiene si debba procedere all'assegnazione di un incarico nominale, ex art. 11 del CCNL 2006-2009, ai candidati inseriti con riserva in graduatoria.

La FLC CGIL esprime preliminarmente preoccupazione rispetto all'applicazione dell'art. 15 del Bando che, non prevedendo l'applicazione dei benefici della legge 104/1992 nella fase

di assegnazione alle regioni, potrebbe contenere la violazione di una legge speciale da parte di una norma secondaria e chiede all'amministrazione di individuare le soluzioni necessarie a tutelare tutti i soggetti coinvolti.

In merito ai criteri generali per l'affidamento dell'incarico dirigenziale dichiara di non condividere nel merito la scelta di affiancare al criterio della posizione in graduatoria la valutazione delle attitudini e capacità professionali desumibili dall'esperienza pregressa nel ruolo docente, in quanto si tratterebbe di un criterio non oggettivo, basato su dati solo parziali e non sempre precisamente interpretabili dalle autodichiarazioni effettuate dai candidati e comunque già valorizzati all'interno del punteggio complessivo della graduatoria.

La FLC CGIL chiede pertanto all'amministrazione di accogliere la proposta di attribuzione dell'incarico sulla base della posizione occupata dagli idonei vincitori nella graduatoria di merito, peraltro già seguita in tutti i precedenti concorsi per dirigente scolastico, per garantire quell'equità e quella trasparenza che non sarebbe possibile assicurare attraverso l'introduzione inopportuna e ingiustificata di criteri aggiuntivi di natura discrezionale che, se applicati, richiedono di essere volta per volta esplicitati e motivati.

L'ANP CIDA, in merito ai criteri di assegnazione dell'incarico dirigenziale, aderisce alla proposta formulata dall'amministrazione per quanto attiene alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità desumibili dalle esperienze e dalle competenze pregresse se attinenti agli aspetti caratterizzanti la funzione dirigenziale, ritenendola conforme al dettato normativo (art. 19, comma 1, del D.lgs 165/2001) e alla previsione pattizia (art. 12 CCNL area). L'ANP CIDA ritiene, infatti, che il conferimento dell'incarico debba essere il risultato della sintesi delle legittime aspettative professionali del neodirigente e delle necessità di miglioramento del servizio delle istituzioni scolastiche. Ritiene quindi opportuno che, accanto all'impiego del criterio suddetto da parte dell'Amministrazione, i candidati in turno di nomina abbiano la possibilità di esprimere un numero congruo di preferenze tra le sedi disponibili da sottoporre all'attenzione del Direttore Generale dell'USR territorialmente competente. Tutto questo fermo restando il rispetto dell'art. 21 e dell'art. 31 cc. 5, 6 e 7 della L. 104/1992. A proposito dell'attribuzione del ruolo regionale, l'ANP CIDA chiede alla parte pubblica di garantire che ogni USR fornisca l'elenco delle sedi disponibili, comprese quelle nominali, con l'indicazione della fascia di complessità di ogni istituzione scolastica, in modo da garantire ai vincitori immessi dal 1 settembre 2019, prima dell'espressione delle preferenze per il ruolo regionale, una piena conoscenza della consistenza organica delle singole regioni. L'ANP CIDA chiede infine alla parte pubblica di confermare che i vincitori possano, per le ulteriori fasi della procedura, utilizzare lo strumento della delega, se necessario, e di esprimersi circa i candidati risultati idonei, seppur non vincitori, e circa i cosiddetti 'asteriscati' (in graduatoria di merito ma con riserva).

Per la UIL SCUOLA l'ordine di graduatoria dovrebbe essere l'unico criterio di assegnazione della sede utilizzabile dai Direttori generali, ritenendo gli altri criteri proposti poco trasparenti e suscettibili di eventuali condizionamenti.

Propone inoltre che anche i candidati inseriti con riserva in graduatoria scelgano una sede e prendano servizio in attesa della definizione del relativo contenzioso.

Quanto al depennamento dei candidati che, per qualsiasi motivo, rinunceranno all'assunzione, propone una deroga per i candidati della regione Campania (nella quale non vi sono attualmente posti vacanti e disponibili per i vincitori di concorso) per i quali dovrebbe essere prevista la possibilità di differire l'assunzione.

Evidenzia infine la necessità che tutti gli UU.SS.RR. rendano tempestivamente disponibili sui propri siti istituzionali gli elenchi con le istituzioni scolastiche da assegnare ai vincitori.

La CISL SCUOLA ritiene che la considerazione delle precedenze, a vario titolo previste anche dalla normativa generale nell'assegnazione della sede, debba avvenire già nella fase di individuazione della regione di destinazione, al fine di garantire, ad esempio, l'assistenza a familiari nonché i bisogni, anche di ordine primario, quale quello della salute nel caso di malattie invalidanti o per le quali siano necessarie cure specifiche e comunque rientranti nelle tipologie previste per la tutela di persone con disabilità in situazione di gravità.

Quanto ai criteri di assegnazione della sede di servizio nell'USR di destinazione, ritiene che, a differenza di quanto avviene in caso di mutamento d'incarico, debba farsi riferimento esclusivamente all'ordine di merito della graduatoria concorsuale, unico elemento professionale disponibile per valutare l'idoneità allo svolgimento della funzione dirigenziale. Infine, chiede che si proceda all'assunzione a tempo indeterminato anche dei vincitori inseriti con riserva in graduatoria, al fine di evitare il conferimento in reggenza delle istituzioni scolastiche non assegnate.

Anche lo SNALS chiede che il conferimento degli incarichi ai vincitori del concorso a dirigente scolastico da parte dei direttori regionali avvenga secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze espresse. Non si comprenderebbe infatti come un semplice curriculum, dal quale si dovrebbero dedurre le esperienze e i titoli attinenti al ruolo da ricoprire, possa essere elemento di maggiore oggettività rispetto alla posizione in graduatoria di merito che già comprende tutti i titoli e le esperienze professionali degli aspiranti dirigenti. In subordine, si dovrebbe prevedere l'obbligo in capo ai direttori regionali di motivare formalmente eventuali discostamenti dall'ordine di graduatoria. Tra l'altro il riferimento alla graduatoria eviterebbe contestazioni e contenziosi in una fase particolarmente delicata della procedura di selezione.

Sull'applicazione della legge 104/92, lo Snals richiama l'attenzione sulle particolari condizioni di esercizio dei relativi diritti in armonia con quanto già stabilito da norme pattizie sulla mobilità di comparto.

Lo Snals chiede anche di consentire agli eventuali rinunciataria di giustificare e documentare formalmente i motivi della rinuncia ancorché non previsti da norme di legge.

Con riferimento alle argomentazioni sopra esposte, l'amministrazione fa presente che la normativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali non reca alcuna disposizione specifica o derogatoria rispetto ai criteri generali in merito alle modalità di conferimento del primo incarico ai dirigenti di nuova nomina.

*Il d.lgs 165/2001, all'art. 19, stabilisce infatti che " 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di*

*funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta'.*

Anche il vigente CCNL, all'art. 12, contiene un sostanziale rinvio alla disciplina generale. Più nello specifico, stabilisce che *"Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. 2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, in osservanza dei principi di trasparenza che le stesse prevedono. 3. Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2, le amministrazioni rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili ed i criteri di scelta; acquisiscono, inoltre, le disponibilità dei dirigenti interessati e le valutano. 4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico. 5. Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge."*

Fermo restando che, in ossequio al principio di trasparenza, ogni scelta deve essere ancorata a parametri oggettivi e riscontrabili, il conferimento di ciascun incarico dirigenziale, compreso il primo, non può prescindere dalla valutazione del pubblico interesse da perseguire, ovvero l'efficiente gestione dell'istituzione scolastica.

La normativa in materia, d'altra parte, mira a contemperare le legittime esigenze e le aspirazioni professionali dei dirigenti con quelle della funzionalità delle amministrazioni.

Pertanto, nel caso di primo incarico, se certamente non può farsi riferimento ai risultati pregressi, deve tenersi conto della posizione occupata dal candidato nella graduatoria di merito e delle preferenze - che si raccomanda di far esprimere su un numero ampio di sedi - al fine di evitare, per quanto possibile, assegnazioni d'ufficio.